

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/376 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo della federazione russa («Russia») ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto d'importazione ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il divieto suddetto è stato prorogato fino alla fine del 2017. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'Unione per alcuni prodotti specifici, quali le mele e le pere, e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fino a che rimarrà in vigore il divieto russo.
- (2) La minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 ⁽²⁾, (UE) n. 932/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1031/2014 ⁽⁴⁾, (UE) 2015/1369 ⁽⁵⁾ e (UE) 2016/921 ⁽⁶⁾ hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/921 ha inoltre riconosciuto che i prodotti coperti dal regime istituito dal medesimo regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, avrebbero potuto essere ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producevano gli stessi prodotti, ma che non esportavano tradizionalmente verso la Russia, avrebbero quindi potuto subire notevoli turbative di mercato, in particolare il crollo dei prezzi. Per stabilizzare il mercato, un aiuto finanziario dell'Unione è stato reso disponibile ai produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto di detto regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.
- (5) Gli Stati membri erano liberi di decidere in quale misura avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate. L'eventuale decisione di non avvalersi del quantitativo doveva essere notificata alla Commissione entro il 31 ottobre 2016 specificando la parte non utilizzata del quantitativo.
- (6) Entro il 31 ottobre 2016, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, la Slovacchia, la Slovenia, l'Austria e il Regno Unito hanno formalmente notificato alla Commissione la loro decisione di non avvalersi del rispettivo quantitativo o di parte di esso.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3).

